



Camera di Commercio
Salerno

INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2014

La nota n. 0201237 del 5 dicembre 2013, del Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato gli importi relativi all'anno 2014 che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), debbono versare in unica soluzione a titolo di diritto annuale a favore della Camera di commercio competente **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435), utilizzando il modello di pagamento F24.**

ATTENZIONE ALLE TRUFFE per il pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio I.A.A., ***non emette più i bollettini postali***, pertanto le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Il modello F24 va compilato seguendo le istruzioni che seguono:

- **Contribuente** si deve indicare il **C.F.** (non la Partita IVA) dichiarato all'ufficio del Registro delle Imprese e **riportato nell'informativa inviata a tutte le imprese iscritte al 31.12.2013** (*in caso di difformità contattare l'ufficio Diritto Annuo per le necessarie verifiche*), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare: sez. IMU ed altri tributi locali;**
- **codice ente/codice comune:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (**SA**). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- **codice tributo: 3850;**
- **rateazione:** non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;
- **anno di riferimento: 2014;**
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto (dedotto dalle tabelle di seguito indicate e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).
- **importi a credito compensati:** compilare con riga autonoma in caso di compensazione di crediti vantati per lo stesso diritto annuale con il medesimo codice tributo (3850) indicando l'anno di riferimento relativo al credito (es. 2013).

L'utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell'Erario e/o di altri Enti, **nonché con lo stesso diritto annuale (per importi accertati relativi all'anno precedente)**. **Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze.**

IMPORTANTE In caso di **errata compilazione o di errata trasmissione del modello F24 da parte del soggetto delegato (es. cod. tributo, anno di riferimento dello stesso)**, è possibile richiedere all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di commercio la rettifica del dato con il modello appositamente predisposto.

SI RICORDA che dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/06).

IMPORTI

Il diritto annuale è dovuto in misura diversa a seconda che l'impresa sia iscritta nella **sez. speciale** oppure nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese, di seguito si indicano gli importi e le modalità di calcolo.

SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31.12.2013):

Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale	Importi
Imprese individuali	88,00
Società semplici agricole (1)	100,00
Società semplici non agricole	200,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	200,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	110,00

Al fine di autoliquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale, si deve tenere conto oltre che dell'importo dovuto per la sede dell'impresa, anche dell'importo dovuto per le unità locali **(2)** della stessa. Per le unità locali ubicate nella **provincia della sede** gli importi delle stesse, dovranno essere sommati all'importo dovuto per la sede (secondo i valori indicati nel prospetto considerati per ogni unità locale), mentre per quelle **ubicate fuori provincia** si dovrà indicare distintamente l'importo dovuto per ogni provincia (distinto con il diverso codice ente ovvero con la diversa sigla della provincia).

Per agevolare nel calcolo le imprese con unità locali viene allegata all'informativa una **scheda riepilogativa** della situazione delle **unità locali iscritte presso il Registro delle Imprese al 31.12.2013** (con le percentuali di aumento del diritto annuale eventualmente deliberate dalle Camere).

Le unità locali iscritte nel corso del 2014 non sono presenti sulla predetta scheda in quanto già tenute, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, al pagamento del diritto annuale. Dovrà pertanto essere verificato separatamente l'avvenuto pagamento, ed in caso non sia stato eseguito si potrà eventualmente sanare con l'istituto del ravvedimento operoso.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare la situazione attualmente dichiarata al Registro delle Imprese, al fine di presentare le eventuali denunce di cancellazione che siano state omesse. **Si ricorda che la tardiva denuncia non esonera però dal pagamento del diritto per l'anno in corso.**

(1) Si intendono società **semplici agricole** quelle che oltre ad avere nell'oggetto sociale l'attività agricola, **abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l'inizio della suddetta attività**; diversamente, le stesse sono tenute al pagamento dell'importo **come società semplici non agricole**. E' quindi necessario - al fine del corretto pagamento - verificare l'avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese.

(2) Si intende per **unità locale** l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche (a puro titolo esemplificativo: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, etc). **Per ciascuna di esse è dovuto un importo a titolo di diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un importo massimo di € 200,00.**

SI RICORDA inoltre che per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento, il diritto annuale è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30,00.

SEZIONE ORDINARIA (imprese iscritte al 31.12.2013):

L'importo da versare per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese si ottiene applicando al fatturato 2013 **(3)** la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella B. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella (B)

	Scaglioni di Fatturato Da euro	a euro	Aliquote
1	0	100.000,00	fisso euro 200,00
2	100.000,00	250.000,00	0.015% (sulla parte eccedente € 100.000,00)
3	250.000,00	500.000,00	0.013% (sulla parte eccedente € 250.000,00)
4	500.000,00	1.000.000,00	0.010% (sulla parte eccedente € 500.000,00)
5	1.000.000,00	10.000.000,00	0.009% (sulla parte eccedente € 1.000.000,00)
6	10.000.000,00	35.000.000,00	0.005% (sulla parte eccedente € 10.000.000,00)
7	35.000.000,00	50.000.000,00	0.003% (sulla parte eccedente € 35.000.000,00)
4	oltre 50.000.000,00		0.001% (sulla parte eccedente € 50.000.000,00) fino ad un massimo di euro 40.000,00

(3) per la definizione di "fatturato" consultare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0019230 del 03/03/2009, disponibile sul sito internet www.sa.camcom.it nell'apposita sezione dedicata al diritto annuale

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2014

Le imprese che chiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella *sezione speciale* o nella *sezione ordinaria* del Registro delle Imprese in corso d'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali sono tenute al versamento del diritto annuale **(entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione.)**

Gli importi del diritto annuale per le imprese che si iscrivono nel corso dell'anno sono i seguenti:

SEZIONE SPECIALE

Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014
Imprese individuali	88,00	18,00
Società semplici agricole	100,00	20,00
Società semplici non agricole	200,00	40,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	110,00	22,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014
Imprese individuali in sezione ordinaria	200,00	40,00
SNC – SAS	200,00	40,00
SRL – SPA – SAPA- Soc. Cons. p.a. e a r.l., ecc.	200,00	40,00
Consorzi	200,00	40,00
Cooperative	200,00	40,00
GEIE	200,00	40,00
Enti pubblici economici	200,00	40,00
Unità locale e sedi secondarie di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B D.P.R. 581/1995)		110,00

TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) iscritte al 31.12.2013, deve avvenire, in **unica soluzione**, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435)**.

Ecco i termini per il versamento **previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001** (nel testo modificato dal D.L. 15/04/2002, n. 63 convertito in legge 15/06/2002, n. 112, nonché **dai commi 11 e 14 dell'art. 37, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#)**).

- **entro il 16 giugno** per le persone fisiche, società di persone. Per i **pagamenti effettuati fino al 16 luglio** si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);
- **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (esercizio sociale) per i **soggetti IRES (ex IRPEG)**. Per i **versamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo** a quello di scadenza si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);
- **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero a quello di scadenza del termine stabilito per l'approvazione (se il bilancio non è approvato)** per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per i versamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

ARROTONDAMENTI

Per quanto riguarda le modalità di calcolo e arrotondamenti consultare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0019230 del 03/03/2009, disponibile sul sito internet www.sa.camcom.it **nell'apposita sezione dedicata al diritto annuale**

CASI PARTICOLARI:

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2014 (deve essere stato correttamente dichiarato, all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, che detta impresa proviene da altra provincia) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Importante è quindi non la data di inizio dell'attività nella nuova provincia, ma la **data di iscrizione al Registro delle Imprese**.

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** avvenuti nel corso dell'anno detta trasformazione è ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale per l'anno in cui è avvenuta.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** avvenuto nel corso dell'anno, quando questo influisca sull'importo dovuto per diritto annuale, si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi al 01.01.2014).

SOGGETTI ESONERATI

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non devono effettuare il pagamento per l'anno 2014:**

- Le imprese che al 31 dicembre 2013 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);

Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;

- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2013 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;

Nel caso di decesso del titolare il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso.

- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014;
- le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2014;
- Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31.12.2013, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.);

SANZIONI

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà comminata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come applicate - per quanto attiene al diritto annuale - con decreto regolamentare D.M. 27/01/2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005).

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) prevede due tipologie di violazioni, a seconda di quando viene eseguito il versamento del diritto dovuto, intendendo lo stesso:

- **Tardivo**, quando il versamento è effettuato con ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento (cui si applica la **sanzione del 10%**);
- **Omesso** quando il versamento non è stato eseguito, oppure è stato effettuato con ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento.

Per termine di versamento si intende **l'ordinario termine di versamento**, distinguendo tra le due possibili fattispecie, le imprese di vecchia iscrizione (termine stabilito dall'art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3), e le imprese o unità locali di nuova iscrizione (termine indicato nei decreti annuali, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione). Il decreto regolamentare rinvia infatti ai termini previsti dall'art. 8 del D.M. n. 359/2001 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale" che comprende i termini di scadenza per tutte e due le tipologie.

N.B. = Si ricorda ancora che sono da considerarsi **tardivi** gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazione, di crediti se effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza.

Con circolare n. 3587/C del 20.06.2005, il Ministero delle Attività Produttive ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle camere di commercio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per tutte le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (04.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all'art. 6, del suddetto decreto, che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la possibilità di accedere al **ravvedimento operoso** (così come già previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

- **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - **c.d. ravvedimento breve** -;
- **1/5 del 30% (6%)** se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento - **c.d. ravvedimento lungo**.

In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0062417 del 30.12.2008, ha affermato che la modifica disposta dal comma 5 dell'articolo 16 del DL n. 185/2008 non ha un automatico effetto di modifica del comma 1, lett. a) e b) del predetto articolo art. 6 del DM n. 54/2005, **il quale fissa una fonte normativa, di per sé autonoma.**

Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente (prima di essere venuto a conoscenza di una contestazione da parte della Camera di commercio), le violazioni relative al diritto annuale deve provvedere al pagamento:

1. del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
2. degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse (*) con maturazione giornaliera;
3. della sanzione ridotta

COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello **F24**, indicando nella **Sez. IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**:

- **codice ente/codice comune** la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. **"SA"** per Salerno);
- **codice tributo** i seguenti codici :
 1. **"3850"** l'importo del diritto annuale dovuto;
 2. **"3851"** gli interessi moratori al tasso legale di interesse (*** prospetto tassi legali**) con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo non versato x tasso legale annuo x n. giorni)/36500;
 3. **"3852"** la sanzione pari al **3,75% (Ravvedimento breve)** o al **6%, (Ravvedimento lungo)** dell'importo del diritto annuale dovuto.
 4. **I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili** giusta espressa indicazione della **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **115/E del 23.05.2003** che ha istituito i suddetti codici.
 5. **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento (per esempio omesso versamento 2001 anno riferimento 2001 per tutti e tre i codici) **e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.**

(*) **INTERESSI LEGALI** (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010		1%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011		1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012		2,5%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014		1,00%	D.M. 12 dicembre 2013

COMPENSAZIONI

Grazie all'utilizzo del modello F24 è possibile **compensare** entro l'anno successivo il diritto annuale erroneamente versato o versato in più (è il caso delle duplicazioni di pagamento, di pagamento di importi superiori al dovuto, di versamenti effettuati a Camera di commercio incompetente) con il diritto annuale dovuto per l'anno successivo, oppure con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello, indicando nella sezione IMU e altri tributi locali :

1. *codice ente/codice comune* : la sigla della provincia beneficiaria del versamento ;
2. *codice tributo* : 3850;
3. *anno di riferimento*: l'anno per cui risulta il credito ad. esempio 2013 in caso di utilizzo di un credito da diritto annuale 2013 (verificare sempre con l'ufficio Diritto Annuale l'esatto importo del credito e i dati pervenuti alla CCIAA dall'Agenzia delle Entrate);
4. *importi a credito compensati*: l'importo del versamento duplicato, versato in eccesso o effettuato a CCIAA incompetente

e di seguito nel rigo successivo:

5. *codice ente/codice comune*: la sigla della provincia beneficiaria del versamento;
6. *codice tributo*: 3850
7. *anno di riferimento*: l'anno per cui deve essere eseguito il versamento (ad esempio il 2014 nel caso di utilizzo di un credito 2013 per il versamento del diritto dovuto per l'anno 2014);
8. *importi a debito versati*: l'importo del versamento da eseguire.

RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate o proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001 e art. 17 Legge n. 488/99).**

La **domanda di rimborso** (**modello di rimborso scaricabile dal sito**) deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (es. modello F24).

BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97, blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento.

EVENTI ECCEZIONALI

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 18 Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10/09/2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 (G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7/06/2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale ;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30/03/2004)
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)
- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 (GU n. 106 del 9-5-2006)
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (GU n. 122 del 28-05- 2007)
- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (GU n. 54 del 04-03-2008)
- Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (GU n. 114 del 19.05.2009)
- Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009 (GU n. 24 del 30.01.2010)
- Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011
- Diritto annuale 2012 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 255658 del 27 dicembre 2011
- Diritto annuale 2013 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 261118 del 21 dicembre 2012
- Diritto annuale 2014 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0201237 del 5 dicembre 2013
- Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili alle violazioni relative al diritto annuale approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 28/11/2005, ed integrato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 del 21 dicembre 2006

Servizio Diritto Annuo e Contenzioso Tributario

Camera di commercio di Salerno

Via S. Allende, 19/21 – 84100 Salerno (SA)

Tel. 0893068422 e-mail: luigi.cipollaro@sa.camcom.it

Responsabile Dr. Luigi Cipollaro

sito: www.sa.camcom.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio I .A .A. Via S. Allende, 19/21, 84100 Salerno (SA) – Tel. 0893068416 – ovvero all'Ufficio Contenzioso Tributario – Tel. 0893068428 e-mail: arduina.bonadia@sa.camcom.it; federica.mazzoni@sa.camcom.it; gaetano.fortino@sa.camcom.it;